Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 23 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 maggio 1943-XXI, n. 646.

Proroga a tutto il 1943-XXI, della efficacia della legge 26 marzo 1942-XX, n. 421, che autorizza il Ministro per la marina ad indire concorsi straordinari nel Corpo delle capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'efficacia della legge 26 marzo 1942-XX, n. 421, che autorizza il Ministro per la marina ad indire, per l'anno 1942, concorsi straordinari nel Corpo delle capitanerie di porto e delle relative norme esecutive è prorogata a tutto l'anno 1943-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 7 giugno 1943-XXI, n. 647.

Erezione, a spese dello Stato, del monumento nazionale a Gabriele d'Annunzio, in Pescara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il monumento nazionale in onore di Gabriele d'Annunzio sarà eretto nella città di Pescara a spese dello Stato.

Art. 2.

Una Commissione, nominata con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, avrà l'incarico di determinare le caratteristiche del monumento, il luogo dove dovrà sorgere ed ogni modalità per l'esecuzione del progetto, come le altre questioni derivanti dalla presente legge.

Art. 3.

La Commissione, di cui al precedente articolo, sarà composta di un presidente nominato dal DUCE del Fascismo, e di sei componenti, di cui uno di diritto è il podestà di Pescara e gli altri cinque sono designati, uno per ciascuno, dai seguenti enti:

Partito Nazionale Fascista;
Reale Accademia d'Italia;
Associazione nazionale combattenti;
Confederazione nazionale fascista dei professionisti e degli artisti;
Fondazione il « Vittoriale degli Italiani ».

Art. 4.

Per la scelta del progetto del monumento si procederà col sistema del concorso nazionale, i cui risultati saranno sottoposti all'esame di una giuria nominata con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta della Commissione.

Art. 5.

Le deliberazioni della Commissione saranno rese esecutive con l'approvazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il quale, d'intesa coi Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per la cultura popolare, provvederà a quanto altro necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno stanziate nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1943-44-XXI-XXII e successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — BIGGINI — BENINI — POLVERELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 648.

Istituzione presso la Regia università di Milano di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della biblioteconomia e bibliografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la convenzione stipulata in Milano addì 29 settembre 1942-XX tra la Regia università di Milano, e la Casa editrice libraria Ulrico Hoepli di Milano, rappresentata dai signori gr. uff. Carlo Hoepli fu Giovanni Enrico e dott. comm. Erardo Aeschlimann fu Ulrico, consiglieri delegati della Casa medesima, con la quale la predetta Casa Hoepli si obbliga di versare alla detta Università la somma nominale di lire un milione in titoli di Stato fruttanti l'interesse del 5 % per la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della « biblioteconomia e bibliografia »;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il regolamento approvato con il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Veduti gli articoli 63, comma secondo, e 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto lo statuto della Regia università di Milano, approvato con il R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 2289, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2233, 20 settembre 1928-VI, n. 2265, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2482, 30 ottobre 1930-IX, n. 1845, 22 ottobre 1931-IX, n. 1552, 27 ottobre 1932-X, n. 2091, 13 dicembre 1934-XIII, n. 2429, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2471, 22 maggio 1939-XVII, n. 1166, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2056, 15 aprile 1942-XX, n. 423, e 24 ottobre 1942-XX, n. 1847;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia università di Milano è autorizzata ad accettare da parte della Casa editrice libraria Ulrico Hoepli la somma nominale di lire un milione in titoli di Stato fruttante l'interesse annuo del cinque per cento per la istituzione, presso la Facoltà di lettere e filosofia, di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « biblioteconomia e bibliografia ».

Il posto di professore di ruolo anzidetto è istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, ed alle condizioni stabilite nella convenzione 29 settembre 1942-XX, la quale è approvata e resa esecutiva.

Art. 2.

In aggiunta ai posti di professore di ruolo presentemente assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Milano è istituito, a decorrere dal 29 ottobre 1943-XXII, un posto riservato all'insegnamento della « biblioteconomia e bibliografia ».

La Regia università di Milano verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al professore titolare del posto di cui al precedente comma, nonchè l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del professore medesimo dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Il posto di ruolo istituito con il presente articolo verrà soppresso qualora il finanziamento assicurato con l'annesso atto di donazione dovesse risultare insufficiente e semprechè non sia provveduto alla reintegrazione del finanziamento medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 62. — MANCINI

N. 19 di repertorio

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquarantadue, XX dell'Era Fascista, ed il giorno 29 del mese di settembre alle ore 11,15 in una sala della libreria Hoepli in Milano;

Davanti a me comm. dott. Ettore Violani, direttore amministrativo della Regia università degli studi di Milano, delegato con decreto del Rettore in data 7 gennaio 1941-XIX a redigere gli atti ed i contratti che si stipulano in favore dell'Amministrazione universitaria e ciò a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Assistito dai seguenti testimoni, a me personalmente noti, ariani e riconosciuti idonei a sensi di legge, signori:

Scheiwiller Giovanni fu Giovanni, da Milano,

Corti comm. Michele fu Francesco, da Mediglia di Milano;

Sono comparsi i signori, della identità personale dei quali sono certo:

prof. Antonio Cazzaniga di Fulvio, nato a Cremona, preside della Facoltà di medicina e chirurgia, il quale in base a delega rettorale in data 14 settembre 1942-XX interviene in rappresentanza della Regia università degli studi di Milano e nell'interesse della medesima;

gr. uff. Carlo Hoepli fu Giovanni Enrico,

e dott. comm. Erardo Aeschlimann fu Ulrico, consiglieri delegati della Casa editrice libraria Ulrico Hoepli di Milano.

Premesso

che con lettera 21 maggio 1942-XX, indirizzata al prof. Uberto Pestalozza, Rettore Magnifico della Regia università di Milano, i signori gr. uff. Carlo Hoepli e dott. comm. Erardo Aeschlimann nella loro qualità di consiglieri delegati della Casa editrice libraria Ulrico Hoepli di Milano hanno offerto all'Ateneo milanese la somma di lire un milione in capitale nominale Rendita 5 % godimento dal 1° gennaio 1942-XX nell'intento di istituire, con la rendita annua di lire cinquantamila, presso la Regia università di Milano un posto di professore di ruolo e di provvedere inoltre alla costituzione di un istituto annesso a detta cattedra;

che unico vincolo imposto è quello che il posto di ruolo così istituito venga lasciato a disposizione della Facoltà di lettere e filosofia perchè il posto stesso sia riservato esclusivamente e perpetuamente alla Cattedra di « biblioteconomia e bibliografia » e che l'Istituto annesso sia intitolato al nome di Ulrico Hoepli, benemerito fondatore della Casa editrice libraria;

accertato che i signori gr. uff. Carlo Hoepli e comm. dott. Erardo Aeschlimann non appartengono alla razza ebraica;

che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Regia università di Milano, nelle adunanze del 17 giugno 1942-XX e del 3 giugno 1942-XX, rispettivamente, hanno deliberato all'unanimità di accettare la cospicua donazione, plaudendo al nobilissimo scopo dei donatori che intendono assicurare all'Ateneo milanese un insegnamento al quale la donatrice Casa libraria e le ricche biblioteche cittadine possono offrire così largo campo di ricerca e di studio;

Tutto ciò premesso e confermato, i comparenti stipulano e convengono quanto segue:

1. — I signori gr. uff. Carlo Hoepli e dott. comm. Erardo Aeschlimann, consiglieri delegati della Casa editrice libraria Ulrico Hoepli di Milano, in nome e per conto della Casa da essi rappresentata, dichiarano di mettere a disposizione della Regia università degli studi di Milano la somma di nominali lire un milione (L. 1.000.000) in titoli dello Stato fruttanti l'interesse del cinque per cento, affinchè con il relativo reddito sia provveduto alla creazione di un posto di ruolo nella

Facoltà di lettere e filosofia della detta Università, col preciso vincolo che detto posto di ruolo sia riservato esclusivamente e permanentemente all'insegnamento della biblioteconomia e bibliografia e perchè annesso a tale insegnamento sia provveduto alla costituzione di un istituto da intitolarsi al nome del loro amato e compianto zio Ulrico Hoepli.

2. — Il godimento dei frutti della somma offerta dai signori gr. uff. Carlo Hoepli e dott. comm. Erardo Aeschlimann come sopra detto, decorre dal 1° gennaio 1942.

3. — Il prof. Antonio Cazzaniga, giusta la delega sopra richiamata, dichiara:

a) di accettare con grato animo, a nome della Regia università di Milano, da lui rappresentata, la donazione disposta dai signori gr. uff. Carlo Hoepli e dott. comm. Erardo Aeschlimann;

b) di accettare le condizioni che l'istituendo posto di ruolo resterà esclusivamente ed in perpetuo a disposizione della Cattedra di biblioteconomia e bibliografia e che l'annesso costituendo istituto verrà intitolato al nome di Ulrico Hoepli;

c) di impegnarsi a promuovere presso il Ministero dell'educazione nazionale gli atti necessari per ottenere la istituzione del posto di professore di ruolo che è scopo precipuo della donazione;

d) di condizionare l'approvazione del presente atto al benestare del Ministero dell'educazione nazionale;

e) di dare ricevuta, con l'atto stesso, ai signori gr. uff. Carlo Hoepli e comm. dott. Erardo Aeschlimann, della somma di lire un milione (1.000.000) costituita dai titoli di Stato qui appresso elencati:

Rendita 5 % godimento 1° gennaio 1942:

	0246678	L.	20.000
	0023234	»	20.000
	0248596	»	20.000
	0300160	»	20.000
5 —	0152731	»	20.000
	0152675	»	20.000
	0218621	»	20.000
	0155931	»	20.000
	0155930	»	20.000
10 —	0003172	»	20.000
	0129429	»	20.000
	0154316	»	20.000
	0154317	»	20.000
	0154318	»	20.000
15 —	0154319	»	20.000
	0112583	»	20.000
	0301602	»	20.000
	0209140	»	20.000
	0209141	»	20.000
20 —	0010806	»	20.000
	0164821	»	20.000
	0136943	»	20.000
	0136944	»	20.000
	0154953	»	20.000
25 —	0112582	»	20.000
	0303810	»	20.000
	0270017	»	20.000
	0100528	»	20.000
	0259915	»	20.000
30 —	0215444	»	20.000
	0025400	»	20.000
	0241774	»	20.000
	0099663	L.	20.000
	0191093	»	20.000
35 —	0173086	»	20.000
	0011622	»	100.000
	0049723	»	100.000
	0011621	»	100.000
	In totale	L.	1.000.000

4. — La differenza fra il reddito del capitale messo a disposizione dai predetti signori donatori, col relativo incremento, e l'importo erogato per le spese dell'istituendo posto di ruolo aggiunto e dell'annesso Istituto, verrà annualmente investita in titoli di Stato ad aumento del capitale anzidetto.

Nel caso che il fondo, destinato al finanziamento dell'istituendo posto di ruolo venga a risultare in futuro insufficiente per coprire le relative spese, il funzionamento del posto medesimo verrà sospeso sino a quando colla capitalizzazione dei redditi non erogati per effetto della sospensione, ovvero con altri mezzi, venga assicurata tale copertura.

Le spese di questo atto, stipulato nell'interesse della Regia università degli studi di Milano ed esente da spese di bollo e di registro a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, sono a carico della Regia università.

Il presente atto, redatto su foglio di carta uso bollo, dattilografato da persona fidata su sette facciate e completato di mia mano, è stato da me ricevuto e pubblicato mediante lettura datane a chiara ed intelligibile voce, in presenza dei testi e delle parti, le quali, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato l'atto stesso conforme in tutto alla loro volontà.

Prof. *Antonio Cazzaniga*
Carlo Hoepli
Erardo Aeschlimann
Giovanni Scheiwiller, teste
Michele Corti, teste
Dott. *Ettore Violani*, ufficiale rogante

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 luglio 1943-XXI.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonito (Avellino). Sostituzione del presidente e dei sindaci della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonito, con sede nel comune di Bonito (Avellino), nonchè dei sindaci della Società cooperativa di credito produzione e lavoro

« Rinnovamento » di San Cipirello, con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Il rag. Generoso Maresca fu Antonio è nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonito, con sede nel comune di Bonito (Avellino), in sostituzione dell'attuale liquidatore.

I signori prof. Alessandro Paino fu Antonio, ragioniere Michele Orlando fu Saverio e dott. Luigi Tamburello di Giacomo sono nominati rispettivamente presidente e componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello, con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), in sostituzione degli attuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2525)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 luglio 1943-XXI.

Modalità per l'attuazione dei finanziamenti dell'edilizia popolare, di cui alla legge 17 agosto 1942-XX, n. 1068.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vista la legge 17 agosto 1942-XX, n. 1068, contenente provvedimenti per i finanziamenti a favore dell'edilizia popolare;

Viste le determinazioni adottate dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, nell'adunanza del 27 giugno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo dei mutui che, durante l'anno 1943 potranno essere concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche al Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti per le case popolari, resta determinato nella somma di L. 500.000.000.

In corrispondenza a tali operazioni di mutuo, il Consorzio di credito emetterà proprie obbligazioni aventi una durata di 35 anni.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno ammortizzabili in 35 anni, con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio immediatamente antecedenti alla data di stipulazione del relativo contratto.

I mutui saranno corrisposti in obbligazioni.

Il saggio d'interesse sarà pari a quello nominale delle obbligazioni, aumentato del 0,30% annuo.

Al Consorzio di credito per le opere pubbliche spetterà anche la provvigione del 0,50% una volta tanto sull'importo dei mutui.

I mutui saranno ammortizzabili in semestralità.

Art. 3.

Le caratteristiche delle obbligazioni di cui all'art. 1, il loro prezzo di collocamento, la designazione degli Enti, Istituti di credito e di assicurazione o di previdenza presso i quali tali obbligazioni dovranno essere collocate, nonchè le quote di ripartizione fra gli Enti medesimi, verranno stabiliti con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in esecuzione alle determinazioni che saranno adottate dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma del secondo comma dell'art. 3 della legge 17 agosto 1942-XX, n. 1068.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1943-XXI

(2522) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1943-XXI.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1938-XVI, n. 487, col quale il sig. Gandolfo Bartolomeo venne nominato rappresentante del sig. Bacigalupi Piero fu Michele, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto 19 giugno 1943-XXI, per notar Puecher Passavalli dott. Giorgio di Milano, col quale il succitato rappresentante ha, con effetto dal 1° luglio 1943-XXI, rinunciato al mandato a suo tempo conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1943-XXI, è revocata la nomina del sig. Gandolfo Bartolomeo a rappresentante del sig. Bacigalupi Piero, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 10 luglio 1943-XXI

(2520) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1943-XXI.

Nomina del sig. Antonino Perez a componente del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932-X che stabilisce il numero dei componenti dei Comitati predetti presso alcune Borse;

Considerato che il sig. Giovanni Introini, componente del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Firenze, con R. decreto 11 febbraio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1943-XXI, è stato nominato agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Sentito il presidente del predetto Comitato direttivo della Borsa di Firenze;

Decreta:

L'agente di cambio rag. Antonino Perez è nominato componente del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Firenze per il biennio XXI-XXII E. F. in sostituzione del sig. Giovanni Introini.

Roma, addì 14 luglio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1943-XXI.

Proroga dei termini in materia d'imposte dirette e di tributi locali nel comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1943-XXI, col quale venne sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Napoli per il periodo dal 28 marzo 1943-XXI al 28 luglio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Napoli sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio, per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si verifichi tra il 29 luglio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto con l'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata dei ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti, sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944-XXIII.

Roma, addì 15 luglio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2527)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Alessandria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Bobbio Osvaldo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Alessandria.

(2503)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dei prezzi dei pesci conservati di produzione nazionale

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come risulta dall'allegata tabella, i prezzi dei pesci conservati di produzione nazionale:

Per le condizioni di vendita viene stabilito quanto segue:

a) i prezzi alla produzione si intendono per merce franco stabilimento di produzione, tara per merce imballaggio compreso; comprendono altresì il contributo alla S.A.R.P.I.C. e quello per l'Ufficio controllo S.A.I.B.; non è compresa l'imposta generale sull'entrata che deve essere soddisfatta a parte;

b) i prezzi da grossista a dettagliante si intendono per merce resa franco negozio dettagliante per le forniture nello stesso comune o merce resa franco stazione destino, compreso il carico su vagone, per le forniture fuori comune; tara per merce, imballaggio compreso. Non è compresa l'imposta generale sull'entrata che deve essere soddisfatta a parte;

c) i prezzi al consumo sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento, ma non dell'imposta di consumo, che sarà determinata per cura delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e indicata nel listino locale dei prezzi al minuto;

d) la vendita delle scatole di peso superiore al 1/2 chilogramma al consumo è riservata alle convivenze, mense aziendali, trattorie ed alberghi, case di cura e simili;

e) sulle scatole deve essere riportato, per cura dei fabbricanti, oltre alle altre indicazioni di legge, il prezzo al consumo, con l'annotazione: «a questo prezzo va aggiunta la imposta di consumo»;

f) per i pesci salati (acciughe e sardelle) i prezzi al dettagliante e al consumo saranno fissati successivamente allorchè la produzione della nuova campagna sarà messa in distribuzione.

g) i filetti di acciughe e di sardelle e la pasta di acciughe si intendono prodotti con pesce salato d'importazione dalla Spagna e dal Portogallo, essendo esclusa la lavorazione di pesci salati nazionali o di altra provenienza, salvo non sia data apposita autorizzazione, nel qual caso verrebbe fissato un prezzo particolare corrispondente all'effettivo costo del prodotto.

PREZZI DEI PESCI CONSERVATI DI PRODUZIONE NAZIONALE

SPECIFICAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzi alla produzione lire per quintale	Prezzi da grossista a dettagliante lire per quintale	Prezzi al consumo: lire per chilogrammo netto	Prezzi al consumo: in scatole in tubetto lire per scatola e tubetto
Acciughe salate senza testa, in barili	1.640	da determinare successivamente		
Acciughe salate senza testa, in latte da kg. 12	1.790			
Acciughe salate intere, in barili	1.400			
Acciughe salate intere, in latte da kg. 12	1.540			
Sardelle salate intere, in barili	1.160			
Sardelle salate intere, in latte da kg. 12	1.290			
Filetti di acciughe all'olio, in scatole da kg. 1 lordo, netto gr. 800, di cui 2/3 pesce e 1/3 olio	6.990	7.670	113 —	scat. 90 —
Filetti di acciughe all'olio, in scatole da kg. 0,200 lordo, netto gr. 120, di cui 3/4 pesce e 1/4 olio	6.260	6.870	—	» 16,10
Filetti di acciughe in salsa, in scatole da kg. 1 lordo, netto gr. 800, di cui 2/3 pesce e 1/3 salsa	6.790	7.440	109 —	» 87,20
Filetti di acciughe in salsa, in scatole da kg. 0,200 lordo, netto gr. 120 di cui 3/4 pesce e 1/4 salsa	6.145	6.740	—	» 15,80
Filetti di sardelle all'olio, in scatole da kg. 1 lordo, netto gr. 800, di cui 2/3 pesce e 1/3 olio	6.290	6.910	102 —	» 81 —
Filetti di sardelle all'olio, in scatole da kg. 0,200 lordo, netto gr. 120, di cui 3/4 pesce e 1/4 olio	5.670	6.230	—	» 14,60
Filetti di sardelle in salsa, in scatole da kg. 1 lordo, netto kg. 0,800, di cui 2/3 pesce e 1/3 salsa	6.090	6.670	98 —	» 78,30
Filetti di sardelle in salsa, in scatole da kg. 0,200 lordo, netto gr. 120 di cui 3/4 pesce e 1/4 salsa	5.550	6.090	—	» 14,30
Pasta di acciughe, in tubetti da gr. 65 lordo, netto circa gr. 60	8.015	8.770	—	tub. 6,70
Papaline pressate, in fusti da kg. 30 circa, netto 80 %	1.205	1.360	20 —	—
Sardine all'olio, in scatole da kg. 1 lordo, netto kg. 0,800, di cui 4/5 pesce e 1/5 olio	2.725	3.030	44,50	scat. 35,60
Sardine all'olio in scatole da kg. 0,500 lordo, netto gr. 380 di cui 4/5 pesce e 1/5 olio	2.795	3.110	—	» 18,30
Sardine all'olio, in scatole da kg. 0,200 lordo, netto gr. 120, di cui 3/4 pesce e 1/4 olio	2.590	2.885	—	scat. 6,80
Sardine in salsa, in scatole da kg. 1 lordo, netto kg. 0,800, di cui 4/5 pesce e 1/5 salsa	2.595	2.880	42,50	» 33,80
Sardine in salsa, in scatole da kg. 0,500 lordo, netto gr. 380, di cui 4/5 pesce e 1/5 salsa	2.675	2.965	—	» 17,40
Sardine in salsa, in scatole da kg. 0,200 lordo, netto gr. 120, di cui 3/4 pesce e 1/4 olio	2.465	2.740	—	» 6,50
Sgombri all'olio, in scatole da kg. 5 lordo, netto kg. 4,300, di cui 3,500 pesce e 0,800 olio	2.945	3.270	45 —	» 192 —
Sgombri all'olio, in scatole da kg. 1 lordo, netto kg 0,800, di cui 0,650 pesce e 0,150 olio	2.955	3.280	—	» 38,60
Sgombri all'olio, in scatole da kg. 0,500 lordo, netto kg. 0,400, di cui 0,300 pesce e 0,100 olio	3.005	3.340	—	» 19,60
Filetti di sgombri all'olio, in scatole da kg. 0,500 lordo, netto kg. 0,380, di cui 0,310 pesce e 0,070 olio	3.330	3.690	—	» 21,60
Sgombri al naturale, in scatole da kg. 0,500 lordo, netto kg. 0,400, di cui 0,300 pesce e 0,100 salamoia	2.315	2.570	—	» 15,10
Tonno all'olio, produzione 1943, in scatole da kg. 10 lordo, netto kg. 9, di cui kg. 8 pesce e 1 olio	5.015	5.510	74 —	» 646 —
Tonno all'olio, produzione 1943, in scatole da kg. 5 lordo, netto kg. 4,300, di cui kg. 3,400 pesce e 0,900 olio	4.715	5.180		» 304 —
Ventresca e tarantello di tonno all'olio, produzione 1943, in scatole da kg. 10 lordo, netto kg. 9, di cui kg. 8 pesce e kg. 1 olio	6.215	6.810	92 —	» 800 —
Ventresca e tarantello di tonno all'olio, produzione 1943, in scatole da kg. 5 lordo, netto kg. 4,300, di cui kg. 3,400 pesce e 0,900 olio	5.915	6.480		» 380 —
Buzzonaglia e briciole di tonno all'olio, produzione 1943, in scatole da kg. 5 lordo, netto kg. 4,300, di cui kg. 3,400 pesce e 0,900 olio	3.215	3.550	48 —	» 208,50
Tonnetto all'olio, produzione 1943, in scatole da kg. 5 lordo, netto kg. 4,300, di cui 3,400 pesce e 0,900 olio	3.930	4.325	59,80	» 254 —
Tonnetto all'olio, produzione 1943, in scatole da kg. 0,500 lordo, netto kg. 0,380, di cui 0,280 pesce e 0,100 olio	3.720	4.100	—	» 24 —
Tonnetto al naturale, produzione 1943, in scatole da kg. 0,500 lordo, netto kg. 0,400, di cui 0,285 pesce e 0,115 salamoia	2.405	2.670	—	» 15,70

p. *Il Ministro*: Fabrizi

(2505)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società anonima cooperativa facchini « Vito D'Apolito » con sede in Ginosa, costituita con rogito in data 2 marzo 1940 del sig. Giuseppe Pugliese, Regio notaio in Laterza, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione e di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2489)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 21 luglio 1943-XXI - N. 135

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,05
Id. 3,50 % (1902)	85,60
Id. 3 % lordo	70,70
Id 5 % (1935)	72,575
Redimib. 3,50 % (1934)	65,10
Id. 5 % (1936)	89,95
Id. 4,75 % (1924)	494,25
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	96,075
Id. 5 % (1944)	93,39
Id. 5 % (1949)	80,575
Id. 5 % (15-2-50)	75,625
Id. 5 % (15-9-50)	75,95
Id. 5 % (15-4-51)	76,60

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Edoardo Greco, in liquidazione, con sede in Orta di Atella (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 9 luglio 1937-XV, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Edoardo Greco di Orta d'Atella (Napoli) e l'azienda stessa assoggettata alla liquidazione coatta prevista dal titolo VII, capo 3º, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1937-XV, col quale il sig. Oreste Vitale fu Achille venne nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che a seguito del decesso del detto sig. Oreste Vitale fu Achille occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Salvatore Giordano è nominato commissario liquidatore della Banca Edoardo Greco di Orta di Atella (Napoli), in sostituzione del defunto sig. Oreste Vitale fu Achille, con i poteri e le attribuzioni di cui al titolo VII, capo 3º, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2561)

Incarico di gestione provvisoria del Banco Fratelli Tolja con sede in Zara

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre il Banco Fratelli Tolja, società in nome collettivo con sede in Zara, alla gestione provvisoria prevista dall'art. 66 del predetto Regio decreto-legge;

Dispone:

Il rag. Osvaldo Jengo è incaricato di assumere la gestione provvisoria del Banco Fratelli Tolja, società in nome collettivo avente sede in Zara, con i poteri stabiliti dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2524)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.